

Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Quarta Bis con ordinanza numero 98/2024, resa nel procedimento avente numero 9539/2022 Reg. Ric. ha disposto la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Quarta Bis, ricorso avente numero 9539/2022 Reg. Ric.

2) Nome della ricorrente: Dell’Erba Giulia, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Parato ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Lecce, piazzetta E. Montale, n. 2.

3) Amministrazioni intimare:

- Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via dei Portoghesi 12 - 00186 – Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, difeso domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 - Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, difeso domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello stato di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 - Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

- D.M. n.60 del 10.3.2022, recante “Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia all’altra” limitatamente all’interesse e al diritto fatti valere, nonché nella parte in cui (art. 4, comma 10), facendo riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero sul sostegno, con titolo ancora non riconosciuto, dispone che il loro inserimento in GAE avviene con riserva, a condizione che il relativo conseguimento/riconoscimento avvenga entro la data del 15.7.2022, impedendo di fatto la loro permanenza con riserva nelle stesse GAE e quindi di conseguenza l’assunzione di incarichi di insegnamento anche di ruolo e la stipulazione dei relativi contratti; nonché nella parte in cui prevede il nuovo inserimento in GAE, anziché il mero aggiornamento della posizione, per coloro, come la ricorrente, che risulta già inserita nelle GAE per gli anni scolastici precedenti;

- decreti dirigenziali USP Taranto prot.n.9173 del 22.6.2022 e 10779 del 21.7.2022 con cui sono state pubblicate ed approvate per l’a.s. imminente le GAE per la Provincia di Taranto relative al

sostegno prima fascia (ADSS) nei limiti dell'interesse e diritto fatti valere;

- delle medesime GAE per la Provincia di Taranto relative al sostegno (ADSS) nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;

- del provvedimento, non meglio conosciuto ed ove esistente, di esclusione della ricorrente dalle GAE per la Provincia di Taranto e relative al sostegno prima fascia (ADSS);

- del decreto dirigenziale prot.n.11266 dell'1.8.2022 con cui è stato pubblicato ed approvato l'elenco dell'assegnazione di sede e quindi dell'assunzione in ruolo ex D.M. 184/2022 di tutti docenti inclusi nelle GAE relative al sostegno (ADSS) prima fascia, sempre nei limiti dell'interesse e diritto fatti valere;

- del medesimo elenco relativo all'assegnazione di sede e quindi all'assunzione in ruolo ex D.M. 184/2022 di tutti docenti inclusi nelle GAE relative al sostegno (ADSS) prima fascia, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, ove occorra, dell'avviso del M.I. prot.n.24985 del 30.6.2022 relativo alle operazioni di scioglimento della riserva ex art.4 comma 10 D.M. 60/2022.

- nonché la condanna dell'amministrazione resistente e l'accertamento del correlativo diritto a disporre l'inclusione con riserva della ricorrente nelle GAE per la Provincia di Taranto e relative al sostegno (ADSS) prima fascia, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa l'assunzione immediata in ruolo con riserva ex D.M. 184/2022 con ogni effetto giuridico, economico e previdenziale.

5) Sintesi del ricorso principale: La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito del sostegno (ADSS). La medesima ha ottenuto i titoli professionali all'estero e rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero. Ella, infatti, attenta alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti. L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007. Pertanto, la ricorrente,

nel corso del 2021, dopo aver proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege, ha altresì richiesto ed ha ottenuto di essere inclusa con riserva nelle GAE della Provincia di Taranto per il sostegno prima fascia in virtù della normativa ministeriale all'epoca vigente, avendo anche beneficiato di alcuni incarichi a tempo determinato. Orbene, in data 10.3.2022 è stato pubblicato il nuovo D.M. (n.60) con cui il Ministero convenuto ha inteso disciplinare l'inserimento, l'aggiornamento e il trasferimento nelle GAE per il prossimo triennio (2022-2025). La ricorrente ha tempestivamente proposto apposita istanza telematica di aggiornamento con riserva secondo quanto previsto dall'art.1 comma 1 lett. a) (aggiornamento del punteggio) e c) (permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa.) Il problema sorge dalla circostanza che il D.M. n.60/2022 all'art.4 comma 10 dispone testualmente: "Possono richiedere l'inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro l'a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva." Tutto ciò sembrerebbe voler dire che: i docenti interessati al sostegno potranno inserirsi con riserva nelle rispettive GAE, nella pendenza del procedimento di riconoscimento ministeriale del titolo estero, ma devono ottenere il predetto riconoscimento entro il 15 luglio 2022, altrimenti la riserva viene sciolta negativamente, con conseguenziale implicita esclusione dalle GAE, precludendo ogni opportunità occupazionale. Il punto è che l'USP ha pubblicato nei giorni scorsi i posti disponibili su sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado per l'assunzione straordinaria in ruolo prevista dal D.M.184/2022. È stato altresì pubblicato il decreto dirigenziale con cui è stata disposta l'assunzione straordinaria in ruolo di cui sopra a decorrere dall'1.9.2022 in favore di tutti i docenti inseriti nelle GAE ADSS prima fascia, ad eccezione della ricorrente che rimane quindi esclusa sia dalle GAE, sia dall'opportunità di conseguire il ruolo con riserva.

6) Sintesi dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:

Appare evidente come il Dicastero convenuto continui a non ottemperare ai principi della Direttiva Europea n°36/2005, negando il diritto al lavoro degli abilitati all'estero e di accesso alla professione docente, corollario del diritto alla libertà di circolazione previsto dall'articolo 45 del Trattato fondativo dell'Unione Europea, su cui si è pronunciata a favore anche la Corte di Giustizia Europea a far data dalla nota sentenza "Morgenbesser" del 13 novembre 2003 C-313/2001 (cfr. anche sentenza CGE 15 ottobre 1987 causa n 222/86 Heylens e a; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou; 7 maggio 1992 C-104/91 Aguirre Borrell.), che ha stabilito il principio

secondo cui uno stato membro, in tal caso l'Italia a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, deve disporre una valutazione del titolo "in bonam partem", cioè finalizzata in via di principio alla "salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese", anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione: ciò al fine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea!

Ed infatti, a ben vedere, il D.M. del M.I. impugnato non ha tenuto in alcuna considerazione nè del principio dell'accesso parziale, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE secondo cui "Il presente decreto disciplina, altresì, il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro", nè del successivo art. 5 septies co.1 richiamato espressamente nell'art.3 co.2 e che "fa salvo" appunto il principio dell'accesso parziale! A ben vedere, infatti in capo alla ricorrente, sussistono tutti e tre i requisiti richiesti dalle lettere a), b) e c) dell'art.5 septies del D.lgs.n.206/2007 e cioè rispettivamente, "la piena qualificazione del professionista per l'esercizio della professione docente"(lett.a) ; le "rilevanti differenze" tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata in Italia e " la impossibilità di misure compensative" (lett.b), nonché "la oggettiva separabilità" tra l'attività professionale e le altre attività regolamentate unitamente alla possibilità di un autonomo esercizio (lett.c)! La violazione consapevole e la omessa applicazione di tali principi da parte del MIUR previsti espressamente anche dall'art.4 septies della Dir.n.55/2013, non consente ai ricorrenti di poter fruire del diritto all'accertamento dei propri titoli di studio che avrebbero senza dubbio condotto alla verifica di quei "requisiti minimi" tali da consentire l'esercizio della professione docente, salvaguardando così anche nell'ordinamento scolastico italiano, il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'art.45 del trattato fondativo dell'Unione Europea. V'è poi da considerare che per quanto riguarda il sostegno il D.M. impugnato non è abbastanza chiaro ed univoco laddove consente l'inserimento con riserva a condizione che il titolo venga conseguito/riconosciuto entro il 15 luglio p.v., senza operare alcuna distinzione tra il "conseguimento" (conclusione degli studi esteri) e "riconoscimento" (adozione del decreto ministeriale italiano). Si rammenta a noi stessi che proprio il CDS, con svariate ordinanze (ad es. n. 6462/2021), ha stabilito che "tali previsioni (quelle di cui all'O.M. 60/2020) sembrano riferirsi esclusivamente al conseguimento del titolo, senza specificare se ciò debba avvenire nell'ambito dell'ordinamento nazionale o in un ordinamento estero, non sembrando, dunque, escludere la rilevanza dei titoli conseguiti in

territorio estero entro il 31.7.2021, per i quali sia stato già richiesto a tale data il riconoscimento in ambito nazionale.” In ogni caso va rilevato che proprio Codesto On.le Tar, con recentissime sentenze, ha ritenuto sussistente il diritto all’assunzione con riserva per tutti di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi dal MIUR: “Sul punto si è già espressa funditus il collegio con la sentenza n. 3400 del 2019, alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 73 c.p.a. quale precedente conforme. In particolare, in tale sentenza si sono ritenute “fondate le censure di contraddittorietà dell’agere amministrativo consistente nell’aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso di cui all’art. 17, co. 2, d.lgs. n. 59/2017, regolato con il DM n. 995/2017 nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l’ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall’art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all’estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura. Stabilisce infatti testualmente l’art. 3, co. 4 del DDG n. 85/2018 che “4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”.

Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risiede sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedurali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.

Osserva in proposito il Collegio che invero, coerentemente, il bando di concorso di cui al D.D. G. n. 85/2018 non reca alcuna norma, disciplinante la fase successiva all’approvazione delle graduatorie, la quale inibisca l’ammissione al prescritto percorso FIT destinato ai vincitori delle prove concorsuali, ai concorrenti che siano stati ammessi alle medesime con riserva dell’effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero in Paese

intracomunitario e le abbiano superate. Del resto, conviene puntualizzare, una siffatta prescrizione sarebbe risultata illegittima in quanto distonica con la precedente norma di cui all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 che invece espressamente prevede l'ammissione alla procedura straordinaria di reclutamento di quei docenti che pur non essendo in possesso entro la "dead line" del 31.5.2017 del decreto dipartimentale di riconoscimento dell'abilitazione intracomunitaria, abbiano tuttavia conseguito entro detta data l'abilitazione estera e presentato al Miur la relativa istanza entro il 22.3.2018, e ciò in deroga al principio generale del possesso dei requisiti di ammissione entro la data limite del 31.5.2017 fissata dall'art. 17, co.3, d.lgs. n. 59/2017, requisiti tra cui consta l'abilitazione all'insegnamento conseguita entro quella data in Italia o il formale riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero, riconoscimento che, si ribadisce, ha natura non dichiarativa ma costitutiva (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis 25.5.2018 n. 5928).

Siffatta deroga, ritagliata per i docenti abilitati all'estero entro il 31.5.2017 e che abbiano presentato al Miur istanza di riconoscimento entro il 22.3.2018, ispirata ad un evidente favor riveniente dalla considerazione che il decreto ha riservato a quanti abbiano conseguito un'abilitazione all'insegnamento entro il 31.5.2017 sebbene all'estero, risulterebbe invece frustrata dall'ingiusto e contraddittorio diniego all'immissione in ruolo di docenti che siano stati previamente ammessi con riserva al concorso in ossequio all'art. 3, co. 4, D.D.G. n. 85/2018 poc'anzi esaminato.

“Ritiene quindi il Collegio di dover puntualizzare che l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta, e che, per altro verso, tale ambulatorietà, come nel diritto privato si definisce l'attitudine di un peso reale quale una servitù a seguire le successive vicende dominicali del bene comprimendo il diritto di proprietà, dovrà ovviamente operare anche in malam partem, ovvero sia sostanziandosi civilisticamente, nella fase negoziale situata “a valle” del procedimento concorsuale, in una condizione risolutiva- che è opportuno formalizzare espressamente - del futuro contratto di lavoro del docente, il quale, stipulato sotto condizione risolutiva, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto. In definitiva alla luce delle considerazioni fin qui svolte vanno annullati gli atti impugnati nella parte in cui escludono il ricorrente e non consentono la relativa immissione in ruolo seppur con riserva.” (Tar Lazio, Sez. Terza Bis, 18.10.2021 n.10665). Da ultimo si veda Tar Lazio Sez.Terza bis 2 7.7.2022 n.10703. Donde l'erroneità e l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

7) Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti del 28.9.2023

- decreto dirigenziale dell'USP di Taranto prot.n.11350 del 2.8.2023 con cui sono state redatte ed aggiornate le GPS per l'anno scolastico 2023/24 nella parte in cui non è ricompresa con riserva la ricorrente nell'ambito del sostegno, classe di concorso ADSS;
- decreti dirigenziali dell'USP di Taranto prot.n. 12595 del 30.8.2023 e prot.n.13809 del 12.09.2023 con cui sono stati individuati i docenti destinatari di contratto di supplenza annuale nell'ambito del sostegno (ADSS) nella parte in cui non è ricompresa la ricorrente;
- dell'O.M. n.112/2022, nonché dei DD.MM. nn.51 e 119 del 2023 nella parte in cui, unitamente al sistema informatico del Ministero, non consentono ai docenti nella situazione della ricorrente (depennata dalle GAE) di poter accedere agli elenchi aggiuntivi di cui al D.L. 44/2023 (artt.13 e ss.) e quindi alle GPS prima fascia nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso di cui alle GAE (ADSS), con riserva di riconoscimento del titolo estero per l'anno scolastico in corso.

8) Sintesi dei motivi aggiunti: Premesso che con ricorso Rg.n.9539/2022 l'appellante adiva il Tar Lazio ai fini dell'annullamento, previa sospensiva:

- del D.M. n.60 del 10.3.2022, recante "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – Trasferimenti da una provincia all'altra" limitatamente all'interesse e al diritto fatti valere, nonché nella parte in cui (art. 4, comma 10), facendo riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero sul sostegno, con titolo ancora non riconosciuto, dispone che il loro inserimento in GAE avviene con riserva, a condizione che il relativo conseguimento/riconoscimento avvenga entro la data del 15.7.2022, impedendo di fatto la loro permanenza con riserva nelle stesse GAE e quindi di conseguenza l'assunzione di incarichi di insegnamento anche di ruolo e la stipulazione dei relativi contratti; nonché nella parte in cui prevede il nuovo inserimento in GAE, anziché il mero aggiornamento della posizione, per coloro, come la ricorrente, che risulta già inserita nelle GAE per gli anni scolastici precedenti;
- dei decreti dirigenziali USP Taranto prot.n.9173 del 22.6.2022 e 10779 del 21.7.2022 con cui sono state pubblicate ed approvate per l'a.s. imminente le GAE per la Provincia di Taranto relative al sostegno prima fascia (ADSS) nei limiti dell'interesse e diritto fatti valere;
- delle medesime GAE per la Provincia di Taranto relative al sostegno (ADSS) nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;
- del provvedimento, non meglio conosciuto ed ove esistente, di esclusione della ricorrente dalle GAE per la Provincia di Taranto e relative al sostegno prima fascia (ADSS);
- del decreto dirigenziale prot.n.11266 dell'1.8.2022 con cui è stato pubblicato ed approvato l'elenco dell'assegnazione di sede e quindi dell'assunzione in ruolo ex D.M. 184/2022 di tutti docenti inclusi nelle GAE relative al sostegno (ADSS) prima fascia, sempre nei limiti dell'interesse e diritto fatti valere;
- del medesimo elenco relativo all'assegnazione di sede e quindi all'assunzione in ruolo ex D.M.

184/2022 di tutti docenti inclusi nelle GAE relative al sostegno (ADSS) prima fascia, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, ove occorra, dell'avviso del M.I. prot.n.24985 del 30.6.2022 relativo alle operazioni di scioglimento della riserva ex art.4 comma 10 D.M. 60/2022.

NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE E L'ACCERTAMENTO DEL CORRELATIVO DIRITTO

- a disporre l'inclusione con riserva della ricorrente nelle GAE per la Provincia di Taranto e relative al sostegno (ADSS) prima fascia, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa l'assunzione immediata in ruolo con riserva ex D.M. 184/2022 con ogni effetto giuridico, economico e previdenziale.

All'uopo deduceva in fatto e in diritto:

“La ricorrente è docente abilitata all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito del sostegno (ADSS). La medesima ha ottenuto i titoli professionali all'estero e rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero.

Ella, infatti, attenta alla rivoluzione copernicana apportata dall'art. 1, commi 180 e 181 della L. n. 107/15 relativamente al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione e relativamente al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ha intrapreso la strada per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria all'estero, stante la mancata attivazione di percorsi all'uopo preposti dal sistema nazionale italiano e stante la continua previsione di un numero chiuso per, eventualmente, accedere a tali corsi abilitanti.

L'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento in un paese dell'Unione Europea era, quindi, finalizzato a poter accedere ai concorsi che lo Stato italiano avrebbe bandito nei termini stabiliti dalla L. n. 107/15 e dai successivi decreti legislativi di attuazione, stante l'equipollenza dei titoli conseguiti all'estero ai titoli conseguiti in Italia nel rispetto delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007.

Pertanto, la ricorrente, nel corso del 2021, dopo aver proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege, ha altresì richiesto ed ha ottenuto di essere inclusa con riserva nelle GAE della Provincia di Taranto per il sostegno prima fascia in virtù della normativa ministeriale all'epoca vigente, avendo anche beneficiato di alcuni incarichi a tempo determinato.

Orbene, in data 10.3.2022 è stato pubblicato il nuovo D.M. (n.60) con cui il Ministero convenuto ha inteso disciplinare l'inserimento, l'aggiornamento e il trasferimento nelle GAE per il prossimo triennio (2022-2025).

La ricorrente ha tempestivamente proposto apposita istanza telematica di aggiornamento con

riserva secondo quanto previsto dall'art.1 comma 1 lett. a) (aggiornamento del punteggio) e c) (permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa.)

Il problema sorge dalla circostanza che il D.M. n.60/2022 all'art.4 comma 10 dispone testualmente:

“Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022. Con successivo avviso della competente Direzione generale saranno fornite le istruzioni relative a tempi e modalità di scioglimento della riserva.”

Tutto ciò sembrerebbe voler dire che:

- i docenti interessati al sostegno potranno inserirsi con riserva nelle rispettive GAE, nella pendenza del procedimento di riconoscimento ministeriale del titolo estero, ma devono ottenere il predetto riconoscimento entro il 15 luglio 2022, altrimenti la riserva viene sciolta negativamente, con conseguenziale implicita esclusione dalle GAE, precludendo ogni opportunità occupazionale.

Il punto è che l'USP ha pubblicato nei giorni scorsi i posti disponibili su sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado per l'assunzione straordinaria in ruolo prevista dal D.M.184/2022 e dall'art.59 comma 4 L.106/2021.

È stato altresì pubblicato il decreto dirigenziale con cui è stata disposta l'assunzione straordinaria in ruolo di cui sopra a decorrere dall'1.9.2022 in favore di tutti i docenti inseriti nelle GAE ADSS prima fascia, ad eccezione della ricorrente che rimane quindi esclusa sia dalle GAE, sia dall'opportunità di conseguire il ruolo con riserva.

9) Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti del 7.12.2023

- decreto dirigenziale dell'USP di Taranto prot.n.18107 del 9.11.2023 con cui è stata data errata esecuzione all'ordinanza del Tar Lazio n.7018/23 e nelle parte in cui la ricorrente viene inserita con riserva nelle GPS prima fascia, sottofascia 1D anziché 1C.

10) Sintesi dei motivi aggiunti: Premesso che nell'ambito del procedimento Rg. n. 9539/2022 la ricorrente proponeva motivi aggiunti al fine di impugnare, tra l'altro, le GPS della Provincia di Taranto nella parte in cui non era inserita con riserva in prima fascia, sottofascia 1C, in quanto esclusa e depennata dalle GAE nell'anno scolastico precedente.

Il Tar Lazio con ordinanza n.7018/23 disponeva ed ordinava l'iscrizione della ricorrente nelle GPS prima fascia non avendo avuto la possibilità di proporre apposita istanza per il mal funzionamento del sistema informatico.

Col decreto dirigenziale impugnato è stata data esecuzione alla ordinanza citata ma la ricorrente, anzicchè essere inserita in prima fascia, sottofascia “1C” è stata inserita in sottofascia “1D”.

Invero, recita l’art.5 D.L.44/203 il cui comma 13 prevede che per l’anno scolastico in corso “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all’effettivo riconoscimento del titolo di accesso.”

E’ seguito il D.M. 51/2023 il cui art.2 così recita:

“Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 30 giugno 2023. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.”

Poi, sempre in subiecta materia, è intervenuto il D.M. n.119 del 15.6.2023 il cui art.9 prevede:

“In applicazione dell’articolo 5, comma 13 e seguenti del decreto-legge, prima di procedere alle operazioni di cui all’articolo 3, i dirigenti degli uffici territorialmente competenti provvedono ad inserire in un secondo elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS coloro che sono inclusi nella prima fascia con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. Sono altresì inclusi nel secondo elenco aggiuntivo, anche coloro che abbiano presentato istanza di inserimento nel primo elenco aggiuntivo, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 marzo 2023, n. 51, con riserva di riconoscimento del titolo estero di abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Gli aspiranti di cui ai periodi precedenti sono inseriti nel secondo elenco aggiuntivo sulla base dell’ordine di priorità spettante in graduatoria previsto dalla disciplina delle GPS.”

Infine è stata emanata dal Ministero convenuto la circolare interpretativa n.43440 del 19.7.2023 avente ad oggetto le istruzioni e indicazioni operative in materia di GPS per l’anno scolastico corrente.

Tale circolare dispone testualmente:

“Ai sensi dell’articolo 9 del D.M. n. 119 del 2023, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo, a sua volta suddiviso, nell’ordine, tra coloro che si sono iscritti nella I fascia delle GPS dall’anno scolastico 2022/23 e coloro che si sono iscritti negli elenchi aggiuntivi di cui al

D.M. n. 51 del 17 marzo 2023. Tali aspiranti partecipano, secondo l'ordine di graduatoria rideterminato, all'assegnazione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale e sottoscrivono il contratto a tempo determinato con clausola risolutiva espressa.”

In tal modo il M.I.M ha suddiviso le GPS di prima fascia in:

F1A e F1B. (F1A si riferisce ai docenti inseriti a pieno titolo nell'elenco del 2022, con l'apertura delle GPS come biennio. Mentre F1B rappresenta l'elenco aggiuntivo del 2023). Le sigle C e D, invece, riguardano chi ha titolo estero: C per chi si è inserito con riserva nel 2022 e D per l'elenco aggiuntivo del 2023.

Orbene, poichè la ricorrente è stata depennata dalla GAE nel luglio del 2022 quando ormai i termini per la presentazione delle domande per le GPS erano scaduti (31.5.2022) alla medesima deve essere data l'opportunità in questa sede di poter essere inserita con effetti retroattivi e quindi nella sottofascia “1C” per motivi di equità e di giustizia sostanziale.

Donde l'erroneità e l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

11) Lista dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione dalla prima all'ultima della graduatoria impugnata (ADSS) disposta con D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60*” nonché i soggetti ricompresi negli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Taranto ai sensi e per gli effetti dell'O.M. n. 60/2020.

12) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo inserendo il numero di R.G. 9539/2022 nella sezione Tar Lazio – Roma / ricerca ricorsi.

13) La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tar Lazio – Sezione Quarta Bis n. 98/2024 Reg. Prov. Cau resa nel procedimento di registro generale n. 9539/2022.

Avv. Vincenzo Parato